



Genova, 02 settembre 2016

Al personale docente
Del L.S. Cassini

Si richiede di segnalare la disponibilità del personale docente, come da delibera n. 1 del collegio docenti del 01/09/2016, per candidarsi a seguire il percorso formativo per il Programma operativo Nazionale "Per la scuola competenze ed ambienti per l'apprendimento 2014-2020".

Tale percorso offre agli interessati l'opportunità di seguire un corso di formazione attraverso l'offerta del PON.

Il personale interessato dovrà presentare richiesta, entro il 28 settembre pv, per partecipare alla formazione.

Nel caso in cui pervengano più di 10 domande sarà richiesto al personale interessato CV e sarà formulata una graduatoria alla luce delle esperienze maturate nell'ambito della didattica digitale.

f.to Il Dirigente Scolastico
Daniela Cambiaso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93



Il Dirigente Scolastico
Daniela CAMBIASO

Una delle disposizioni maggiormente innovative del nuovo codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016 – anche se non immediatamente in vigore come puntualizzato dal comma 10 dell'articolo 2016, è probabilmente l'articolo 37 che dispone in tema di "aggregazioni e centralizzazioni delle committenze". Si tratta, tra l'altro di una disposizione perfezionata anche grazie all'intervento del Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016. L'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) – nel Titolo II del codice (Qualificazione delle stazioni appaltanti), Parte II relativa ai contratti di forniture, servizi e lavori – , nel combinato disposto, come si legge nella redazione al codice, con l'articolo 38 **recepisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettere bb) e dd), in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti.** L'articolo, in particolare, prevede una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti disponendo, in coerenza con il criterio di delega, anche l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, **a livello di unioni dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore (comma 4).** E, pertanto, forme di accentramento abbastanza diverse da quelle attualipreviste nel comma 3bis dell'art. 33 del decreto legislativo 163/2006.

Si dirà in sede di commento specifico, quanto sia rilevante questa disposizione che consente di superare il meccanismo articolato creato ed innestato nel comma 3-bis dell'articolo 33 del pregresso codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) con differenti opzioni di centralizzazione – non sempre chiarissime – anche contraddittorie rispetto all'obbligo, formalmente previsto per i comuni con meno di 5 mila abitanti di associarsi in unioni di comuni. Evidentemente, l'obbligo generalizzato che consente di ossequiare, l'obbligo della centralizzazione delle procedure impone una sorta di doppio intervento nel senso che se, *ante* nuovo codice degli appalti e delle concessioni, la concentrazione delle procedure in unione di comuni era di per sé sufficiente e tale da consentire l'espletamento degli appalti per importi superiori a 40mila euro, nell'attuale



Liceo Scientifico Statale
"G. D. CASSINI"



ordinamento l'accentramento in unione non è più – di per se solo – sufficiente a consentire lo svolgimento delle procedure – al di sopra delle soglie per cui è consentito il procedimento diretto ed autonomo (per forniture e servizi per importi pari o superiori a 40 mila e/o, per importi pari o superiori ai 150 mila euro per i lavori) considerato che la stazione/centrale unica costituita in unione dovrà, per poter espletare appalti – salvo l'adesione ai soggetti aggregatori – ricevere la qualificazione dall'ANAC..